



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 03.07.1998

COM(1998) 428 def.

97/0242 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**concernente la modifica del Regolamento CEE n.2913/92 che istituisce un codice  
doganale comunitario (transito)**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,  
paragrafo 2 del trattato CE)



## RELAZIONE

In seguito all'adozione in data 30 aprile 1997 del documento "*Un piano d'azione per il transito in Europa - Una nuova politica doganale*"<sup>1</sup> la Commissione ha presentato, il 28 settembre 1997, una proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (transito)<sup>2</sup>.

Il Parlamento europeo ha emesso il proprio parere su tale proposta in prima lettura in data 13 maggio 1998.

La Commissione ha accolto cinque dei sette emendamenti formulati dal Parlamento nella misura in cui rispettano gli obiettivi definiti dalla Commissione nel piano d'azione per il transito in Europa.

Gli altri due emendamenti sono stati respinti dalla Commissione per i motivi seguenti:

L'emendamento n.3, relativo all'articolo 92 del codice e alla definizione di appuramento, non raggiunge il livello di precisione auspicato dalla Commissione, che intende definire meglio la portata della responsabilità del titolare del regime di transito esterno per quanto concerne la presentazione delle merci a destinazione.

L'emendamento n. 7 fa riferimento all'articolo 97, paragrafo 2, del codice e alla facoltà per gli Stati membri di istituire procedure semplificate applicabili alle operazioni di transito che hanno luogo sul territorio di un solo Stato membro o nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali. Tale emendamento autorizza indirettamente gli Stati membri a derogare alle regole di base della garanzia per le operazioni di transito di portata nazionale. Una siffatta deroga rischierebbe di non assicurare una copertura sufficiente dei rischi finanziari concernenti in particolare le risorse proprie comunitarie. Inoltre, tale disposizione determina un trattamento diverso degli operatori in base agli Stati membri, generando in tal modo una distorsione della concorrenza.

Di conseguenza, la Commissione modifica la propria proposta iniziale, conformemente all'articolo 189A, paragrafo 2, del trattato.

---

<sup>1</sup> COM (97) 188 def.; GU n. C 176 del 10.6.1997, pag. 3.

<sup>2</sup> COM (97) 472 def.; GU n. C 337 del 7.11.1997, pag. 52.

**Proposta modificata di regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
concernente la modifica del Regolamento CEE n.2913/92 che istituisce un codice  
doganale comunitario (transito)<sup>1</sup>**

(98/C .../...)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

COM(98)...

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del  
trattato CE il...)*

**PROPOSTA ORIGINALE**

**PROPOSTA MODIFICATA**

Considerando 1 bis (nuovo)

*(Emendamento 1)*

1 bis. Considerando che tutte le decisioni  
adottate nel quadro della procedura del  
comitato devono essere trasparenti tanto  
per le amministrazioni doganali che per  
l'industria;

Articolo 1, paragrafo 1

*(Emendamento 2)*

1. All'articolo 91, il paragrafo 1, lettera b)  
è sostituito dal testo seguente:

"b) di merci comunitarie nei casi e  
alle condizioni determinate secondo  
la procedura del comitato".

1. All'articolo 91, il paragrafo 1, lettera b) è  
sostituito dal testo seguente:

"b) di merci comunitarie nei casi e alle  
condizioni determinate secondo la  
procedura del comitato, onde evitare  
che prodotti coperti da misure di  
esportazione o che ne beneficiano  
evadano tali misure o ne beneficino  
ingiustamente."

---

<sup>1</sup> GU C 337 del 7.11.1997, pag. 52.

Articolo 1, paragrafo 3

*(Emendamento 4)*

3. L'articolo 94, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"a) i tragitti aerei;"

3. L'articolo 94 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 94

1. L'obbligato principale fornisce una garanzia onde assicurare il pagamento di ogni debito doganale o altra spesa collegata alle merci.

2. La garanzia consiste in una garanzia individuale che copre una singola operazione di transito a meno che l'obbligato principale non sia autorizzato dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale è stabilito ad utilizzare una garanzia globale tale da coprire una serie di operazioni di transito.

3. L'autorizzazione è accordata solo alle persone che:

a) sono stabilite nel territorio della Comunità europea,

b) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute contro la legislazione doganale o fiscale e,

c) hanno esperienza per quanto concerne le procedure di transito comunitario.

4. Le persone che convincono le autorità doganali che rispondono alle norme di più elevate affidabilità possono essere autorizzate inoltre a utilizzare una garanzia globale per un importo ridotto o ottenere l'esonero dalla garanzia.

5. Tale autorizzazione può prevedere restrizioni circa l'uso della garanzia globale o l'esonero dalla garanzia per quanto riguarda le merci che comportano un rischio maggiore di frode.

6. Le regole dettagliate per quanto concerne l'autorizzazione sono determinate sulla base della procedura del comitato. Esse prevedono misure trasparenti armonizzate per quanto concerne:

- i criteri cui devono soddisfare le persone alle quali è stata concessa l'autorizzazione;
- le restrizioni sulle merci alle quali viene applicata la garanzia globale o l'esonero dalla garanzia; e
- le condizioni che una persona autorizzata deve soddisfare"

#### Articolo 1, paragrafo 4

*(Emendamento 5)*

4. L'articolo 95 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 95

Sono determinati secondo la procedura del comitato i casi e le condizioni in cui una persona può ottenere dalle autorità doganali l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito esterno che essa effettua".

4. L'articolo 95 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 95

1. A parte i casi da individuare, se necessario, sulla base della procedura del comitato, nessuna garanzia dev'essere fornita per:

- a) i tragitti aerei;
- b) il trasporto di merci sul Reno e sulle vie d'acqua del Reno;
- c) il trasporto per condotto;
- d) le operazioni effettuate dalle compagnie ferroviarie degli Stati membri.

2. I casi in cui la fornitura di una garanzia in relazione al trasporto di merci per vie d'acqua diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettera b) può essere oggetto di esonero, sono determinati sulla base della procedura del comitato."

Articolo 1, paragrafo 5

*(Emendamento 6)*

5. All'articolo 96, è soppresso il paragrafo 2, il paragrafo 1 diventa paragrafo unico.
5. L'articolo 96 resta immutato.

ISSN 0254-1505

COM(98) 428 def.

# DOCUMENTI

IT

02 06 01 07

N. di catalogo : CB-CO-98-438-IT-C

ISBN 92-78-37956-5

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo